



18 maggio 2016

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn).

Indice

Compendio.....	3
1 Punt	4
1.1 Situazione iniziale.....	4
1.2 Disposizioni esecutive riguardanti lo scambio automatico di informazioni.....	5
2 Commento alle singole disposizioni.....	5
Sezione 1: Giurisdizioni partecipanti.....	5
Sezione 2: Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione.....	6
Sezione 3: Conti esclusi.....	9
Sezione 4: Istituti finanziari residenti in Svizzera.....	11
Sezione 5: Disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relativo allo SCC.....	12
Sezione 6: Precisazione degli obblighi generali di comunicazione.....	13
Sezione 7: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica.....	15
Sezione 8: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione.....	17
Sezione 9: Informazioni trasmesse automaticamente dall'estero.....	18
Sezione 10: Sistema d'informazione.....	19
Sezione 11: Entrata in vigore.....	20
3 Ripercussioni dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni.....	20
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.....	20
3.2 Ripercussioni per l'economia.....	21
4 Programma di legislatura.....	21

Compendio

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha approvato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni). Durante l'assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014 quasi 100 Stati e territori si sono dichiarati favorevoli all'introduzione del nuovo standard globale. Alcuni Stati e territori hanno annunciato il primo scambio per il 2017, altri invece, fra i quali la Svizzera, per il 2018, fatta salva l'approvazione da parte del legislatore. In occasione del vertice del gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti (Stati del G20) tenutosi il 15 e 16 novembre 2014 a Brisbane, i capi di Governo del G20 hanno ribadito la loro volontà di attuare al più presto lo scambio automatico di informazioni.

Situazione iniziale

Il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni prevede che determinati istituti finanziari, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui loro clienti con residenza fiscale all'estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi da capitale e i saldi dei conti. Esse vengono trasmesse automaticamente, di norma una volta all'anno, alle autorità fiscali, che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali estere competenti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all'estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.

In vista dell'introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI). L'Accordo SAI si basa sull'articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) e prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (standard comune di comunicazione di informazioni, SCC). In Svizzera lo SCC, elaborato dall'OCSE quale componente dello standard per lo scambio automatico di informazioni, è allegato e parte integrante dell'Accordo SAI. Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull'assistenza amministrativa e l'Accordo SAI contestualmente alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), creando così le basi legali per lo scambio automatico di informazioni. La Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'Accordo SAI e la LSAI entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, affinché il primo scambio di dati possa avvenire nel 2018.

Contenuto del progetto

Oggetto del presente rapporto esplicativo è l'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI), in cui sono contenute le disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito alla LSAI. In particolare, l'OSAI definisce altri istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e conti esclusi e disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. L'OSAI prevede altresì ulteriori disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Contiene inoltre altre disposizioni di esecuzione riguardanti i compiti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il sistema d'informazione e, nell'allegato, le disposizioni alternative applicabili del commentario dell'OCSE relativo allo SCC. L'entrata in vigore dell'OSAI è prevista per il 1° gennaio 2017, contestualmente all'entrata in vigore delle basi legali per lo scambio automatico di informazioni.

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Gli ultimi anni sono stati marcati da un forte incremento a livello internazionale della lotta contro la frode e l'evasione fiscale che ha condotto, nel 2014, all'elaborazione del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni) da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Lo standard globale è stato approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014 e successivamente, il 15 e 16 novembre dello stesso anno, anche dai capi di Governo del gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti (Stati del G20).

Ad oggi sono 98 gli Stati e i territori che hanno dichiarato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni (stato: 14.4.2016). Fatto salvo l'adempimento delle procedure di approvazione applicabili, 55 dei suddetti Stati e territori si sono impegnati a iniziare la raccolta delle informazioni nel corso del 2016, così da essere pronti per effettuare il primo scambio di dati nel 2017 (sono i cosiddetti *early adopters*). Negli altri 43 Stati e territori, tra i quali anche la Svizzera, lo scambio automatico di informazioni verrà introdotto nel 2017, cosicché il primo scambio di dati possa avvenire nel 2018.

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni disciplina le modalità dello scambio tra due Stati, a intervalli regolari, di informazioni sui conti che una persona fisica o giuridica assoggettata a imposta in un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario in un altro Stato. Le informazioni da scambiare devono essere raccolte dagli istituti finanziari del rispettivo Stato e trasmesse alle proprie autorità fiscali le quali, a loro volta, le inoltrano alle autorità fiscali competenti dello Stato con cui vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard specifica anche le informazioni da scambiare. Si tratta, in particolare, di informazioni sui saldi dei conti e su tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da cessione e altri redditi) come pure sull'identità dei beneficiari effettivi di questi valori patrimoniali. Oltre a definire il concetto di istituto finanziario tenuto alla comunicazione, lo standard prevede anche regole per l'identificazione del cliente e disposizioni in materia di protezione e di utilizzo dei dati scambiati (cosiddetto «principio di specialità»).

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni è composto da quattro elementi:

- un Modello per un accordo tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari al fine di promuovere l'onestà fiscale (Modello di accordo), che stabilisce quali informazioni debbano essere scambiate tra Stati contraenti e le modalità di scambio di queste informazioni (in particolare il momento e la forma della trasmissione);
- lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (standard comune di comunicazione di informazioni; SCC) che disciplina in modo dettagliato chi raccoglie quali informazioni e su quali conti. Lo SCC si basa fondamentalmente sul modello statunitense del *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA);
- i commenti con spiegazioni relative al Modello di accordo e allo SCC;
- una base per le soluzioni informatiche al fine di garantire l'utilizzo di formati uniformi che semplifichino il rilevamento dei dati e la loro valutazione. Essa stabilisce inoltre standard minimi per il trasferimento e la sicurezza dei dati.

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Tali mandati riguardano la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l'Unione europea (UE), con gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I) e con altri Stati con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni politiche ed economiche. Il 19 novembre 2014 inoltre, in vista dell'introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo

scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI)¹. Tale accordo ha come obiettivo l'applicazione uniforme dello standard e si basa sull'articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa)².

Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull'assistenza amministrativa e l'Accordo SAI contestualmente alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)³. Tanto la Convenzione quanto l'Accordo SAI e la LSAI entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, affinché il primo scambio di dati con Stati partner selezionati possa avvenire nel 2018.

In tal modo vengono create le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni, senza tuttavia definire gli Stati partner con i quali verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner occorre attivare bilateralmente l'Accordo SAI oppure concludere un trattato internazionale. L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Stati partner avviene a seguito dell'approvazione di decreti federali ad hoc da parte del Parlamento. Anche nel caso di un trattato internazionale, l'Assemblea federale è chiamata a pronunciarsi in merito alla sua conclusione. Sulla base dell'Accordo SAI, finora la Svizzera ha firmato un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE, mentre con un determinato numero di altri Stati ha sottoscritto una dichiarazione comune concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

1.2 Disposizioni esecutive riguardanti lo scambio automatico di informazioni

Oggetto del presente rapporto esplicativo è l'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI_n). In essa sono contenute le disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito alla LSAI. L'OSAI_n si basa su varie norme di delega previste dalla LSAI, che autorizzano il Consiglio federale a regolamentare i dettagli dello scambio automatico di informazioni. In particolare, definisce altri istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e conti esclusi, e disciplina più precisamente gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Oltre alle disposizioni esecutive concernenti la LSAI, l'OSAI_n prevede anche ulteriori disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Contiene inoltre le disposizioni di esecuzione riguardanti i compiti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il sistema d'informazione e, nell'allegato le disposizioni alternative applicabili del commentario dell'OCSE relativo allo SCC.

La struttura dell'OSAI_n riflette ampiamente quella della LSAI. Le disposizioni esecutive si rifanno da un lato allo SCC, dall'altro a FATCA e alla prassi adottata dalle principali piazze finanziarie concorrenti della Svizzera. In tal modo si vuole per quanto possibile garantire parità di condizioni (*level playing field*) ed evitare inutili oneri amministrativi in capo agli istituti finanziari coinvolti.

L'entrata in vigore dell'OSAI_n e delle altre basi giuridiche per lo scambio automatico menzionate in precedenza è prevista per il 1° gennaio 2017.

2 Commento alle singole disposizioni

Sezione 1: Giurisdizioni partecipanti

Art. 1

La sezione VIII parte D punto 8 dello SCC stabilisce che gli enti di investimento professionalmente amministrati che non sono istituti finanziari di una Giurisdizione partecipante sono qualificabili come entità non finanziarie (*Non Financial Entities; NFE*) passive. Pertanto l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione deve identificare le persone che esercitano il controllo su dette entità e se del caso comunicarne

¹ FF 2015 7947

² FF 2015 7949

³ FF 2015 7917

i nomi. Secondo la sezione VIII parte D punto 5 dello SCC, con l'espressione «Giurisdizione partecipante» si intende uno Stato con cui vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo scambio automatico di informazioni non viene introdotto contemporaneamente da tutti gli Stati. Alcuni intendono introdurlo a partire dal 2017, altri dal 2018. Ne consegue che al momento dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione devono identificare le persone che esercitano il controllo su determinate entità di investimento (cfr. sezione VIII parte D punto 8 in combinato disposto con la sezione V parte D punto 2 e la sezione VI parte A punto 2 dello SCC), tuttavia già l'anno successivo non necessiteranno più di tali informazioni se, nel frattempo, tra lo Stato di residenza dell'istituto finanziario e quello dell'entità di investimento amministrata professionalmente è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni. Per questo motivo l'OCSE ha stabilito un regolamento transitorio che consenta di estendere la definizione di «Giurisdizione partecipante» nel diritto nazionale.⁴ Tale regolamento transitorio permette diverse soluzioni attuative. Gli Stati che intendono avvalersi di questo regolamento sono liberi di decidere come concepire l'elenco delle Giurisdizioni partecipanti e per quanto tempo resterà applicabile la definizione più ampia del termine.

Alla luce della prassi adottata dalle principali piazze finanziarie concorrenti della Svizzera e al fine di garantire un *level playing field*, l'inserimento di questo regolamento transitorio nell'OSAIN è pienamente giustificato. In linea con le raccomandazioni del manuale di attuazione dello SCC e le modalità d'introduzione di altri Stati del regolamento transitorio, l'articolo 1 OSAIN propone una definizione più ampia dell'espressione «Giurisdizione partecipante». Oltre agli Stati partner di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LSAI, rientrano quindi nella definizione di Giurisdizione partecipante anche tutti gli Stati che nei confronti del Forum globale si sono ufficialmente dichiarati favorevoli all'attuazione dello scambio automatico di informazioni. A questi si aggiungono gli Stati Uniti d'America che con FATCA hanno già adottato uno standard per lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale. Il regolamento transitorio interviene sugli obblighi di adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. A seguito della sua introduzione, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione non devono infatti né identificare le persone che esercitano il controllo sulle entità di investimento amministrata professionalmente provenienti da una delle Giurisdizioni partecipanti, né controllare se tali persone sono oggetto di comunicazione. Per contro, la Svizzera procederà allo scambio di informazioni unicamente nei confronti degli Stati con cui ha concluso un relativo accordo (ovvero con i cosiddetti Stati partner secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. c LSAI).

Poiché né l'OCSE né gli Stati che hanno recepito il regolamento transitorio nel loro diritto nazionale hanno stabilito un termine temporale, neanche nell'articolo 1 è indicata una scadenza. Questo consente al Consiglio federale di orientarsi alla prassi degli altri Stati e di valutare, in funzione degli sviluppi internazionali, quando iniziare ad applicare la definizione più restrittiva del concetto di «Giurisdizione partecipante» prevista dallo SCC.

La soluzione adottata costituisce un'importante agevolazione per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e permette alla Svizzera di non trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto alle piazze finanziarie concorrenti che ricorrono a un regolamento transitorio analogo. Al contempo, grazie al regolamento introdotto, la Svizzera può attuare lo scambio automatico di informazioni nel rispetto dello standard globale.

Sezione 2: Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione

L'espressione «istituto finanziario non tenuto alla comunicazione» comprende gli istituti finanziari svizzeri esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni perché presentano in linea di principio un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta. La sezione VIII parte B dello SCC prevede categorie specifiche di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e, nella parte B punto 1 lettera c, una clausola di salvaguardia che consente ai singoli Stati di definire, tenendo

⁴ Manuale di attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni (pubblicato dall'OCSE nel mese di agosto 2015), pag. 20 seg.. Il manuale è consultabile all'indirizzo Internet: www.oecd.org/tax/automatic-exchange > Common Reporting Standard (CRS) > CRS Implementation Handbook (disponibile solo in inglese).

conto delle specificità nazionali, ulteriori enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, a condizione che presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione descritti nello SCC. In virtù di quanto precede, determinati istituti finanziari svizzeri risultano essere già esclusi a livello di legge dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni come stabilito dall'articolo 3 LSAI. L'articolo 3 capoverso 7 LSAI delega al Consiglio federale la competenza di designare i veicoli di investimento collettivo qualificabili come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Conformemente all'articolo 3 capoverso 11 LSAI, l'Esecutivo ha inoltre facoltà di designare ulteriori enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, a condizione che presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione definiti nello SCC.

Art. 2 Veicoli di investimento collettivo

Gli accordi applicabili prevedono che un veicolo di investimento collettivo sia considerato come veicolo esente e quindi come istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se tutte le partecipazioni sono detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione. Fanno eccezione i veicoli di investimento collettivo qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di entità non finanziarie passive controllate da persone oggetto di comunicazione. Nel caso di un veicolo di investimento collettivo che emette quote al portatore, gli accordi applicabili prevedono che esso debba adottare misure supplementari volte a garantire che entro una certa data non sia più in circolazione nessuna quota al portatore e tutti i detentori di quote gli siano noti. A tali condizioni fa riferimento l'articolo 3 capoverso 7 LSAI che conferisce inoltre al Consiglio federale la competenza di designare i veicoli di investimento collettivo esenti. L'articolo 3 capoverso 8 LSAI disciplina il caso in cui l'accordo applicabile non preveda alcun termine di adempimento delle condizioni che un veicolo di investimento collettivo che ha emesso quote al portatore deve osservare per essere qualificato come istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 capoversi 7 e 8 LSAI, i veicoli di investimento collettivo di cui all'articolo 2 lettere a–d OSAIn sono qualificati come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e sottostanno alla legge del 23 giugno 2006⁵ sugli investimenti collettivi (LICol) e conseguentemente all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La qualifica dei veicoli di investimento collettivo come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ai sensi delle lettere a–d OSAIn è paragonabile alla regolamentazione applicata nel quadro dell'Accordo FATCA (cfr. allegato II sezione II punto C dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA [Accordo FATCA]⁶ e l'allegato II sezione IV punto E del Modello di accordo FATCA secondo il Modello 1⁷; con il passaggio a un accordo basato sul Modello 1 la Svizzera intende recepire detta regolamentazione contenuta nell'allegato II del Modello di accordo).

Purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 capoversi 7 e 8 LSAI, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera e OSAIn anche le società d'investimento svizzere quotate in una borsa svizzera nella forma di società anonime secondo l'articolo 2 capoverso 3 LICol sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Esse presentano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli investimenti collettivi di capitale disciplinati nella LICol e, pur non essendo soggette a quest'ultima, sottostanno alla legislazione sulle borse e quindi alla vigilanza della borsa, le quali richiedono in particolare requisiti più severi in materia di trasparenza. Inoltre tutte le società di investimento di cui al capoverso 1 rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997⁸ sul riciclaggio di denaro (LRD) e devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 LRD oppure chiedere un'autorizzazione alla FINMA. Nell'insieme, si garantisce in tal modo un'adeguata regolamentazione ai sensi dell'accordo applicabile. La qualifica di istituto finanziario non tenuto alla comunicazione corrisponde in pratica alla norma prevista dall'allegato II sezione IV punto E del Modello di accordo FATCA secondo i Modelli 1 e 2⁹, regolamentazione che anche la Svizzera intende adottare con

⁵ RS 951.31

⁶ RS 0.672.933.63

⁷ Consultabile all'indirizzo Internet www.treasury.gov > resource-center > tax-policy.

⁸ RS 955.30

⁹ Consultabile all'indirizzo Internet www.treasury.gov > resource-center > tax-policy.

il passaggio a un accordo basato sul Modello 1 e l'adeguamento dell'allegato II dell'Accordo FATCA in vigore secondo il Modello di accordo.

Cpv. 2

Analogamente alle condizioni previste dall'accordo applicabile, il capoverso 2 dispone che i veicoli di investimento collettivo citati al capoverso 1 non sono esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di un'entità non finanziaria passiva controllate da persone oggetto di comunicazione.

Art. 3 Comunioni di comproprietari

Ai sensi dell'articolo 3, le comunioni di comproprietari sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione se le quote di comproprietà sono intavolate nel registro fondiario secondo l'articolo 23 dell'ordinanza del 23 settembre 2011¹⁰ sul registro fondiario (art. 3 lett. a OSAIn) e se i comproprietari hanno approvato un regolamento per l'uso e l'amministrazione menzionato nel registro fondiario, in cui, in deroga alle disposizioni di legge, è stabilito che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari vengano esclusivamente utilizzati per spese riguardanti i beni in comproprietà (lett. b e c).

Le comunioni di comproprietari secondo l'articolo 3 presentano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle delle comunioni di proprietari per piani considerate come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 10 LSAI. Come queste, anche le comunioni di comproprietari amministrano regolarmente dei fondi, alimentati dai contributi dei singoli comproprietari, a copertura dei costi e degli oneri comuni. Attraverso la menzione nel registro fondiario, il regolamento per l'uso e l'amministrazione che prevede la destinazione vincolata dei valori patrimoniali finanziari può essere liberamente consultato dal pubblico. Ai sensi dell'articolo 649a capoverso 1 del Codice civile (CC)¹¹, il regolamento per l'uso e l'amministrazione è vincolante anche per il successore di un comproprietario e per l'acquirente di un diritto reale su una quota di comproprietà. Nel caso delle comunioni di comproprietari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, il rischio di essere utilizzate a fini di sottrazione d'imposta è da ritenersi ridotto.

Art. 4 Enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza per gli investimenti

Gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza per gli investimenti e che amministrano esclusivamente il patrimonio dei loro clienti depositato a nome del cliente presso un istituto finanziario in Svizzera o all'estero sulla base di una procura o che svolgono questa attività come organo di una società o di una fondazione sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ai sensi dell'articolo 4. Rientrano in questa eccezione in particolare i gestori patrimoniali o i consulenti in investimenti indipendenti, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e le direzioni di fondi.

L'esclusione di questi enti dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni si giustifica per il fatto che, in questo caso, agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica ottempera l'istituto finanziario in Svizzera o all'estero tramite il quale gli investimenti sono detenuti. Il rischio che possano essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta è quindi ridotto.

Art. 5 Depositari centrali

Conformemente all'articolo 5 i depositari centrali secondo l'articolo 61 della legge del 19 giugno 2015¹² sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) per attività soggette ad autorizzazione ai sensi di questa legge sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, a condizione che i titolari dei conti siano

¹⁰ RS 211.432.1

¹¹ RS 210

¹² RS 958.1

persone fisiche oppure enti che non sono persone oggetto di comunicazione o un'entità non finanziaria passiva controllata da persone che non sono oggetto di comunicazione.

Come clienti e partecipanti (titolari di conto) di detti depositari centrali vengono accettate le istituzioni che svolgono la loro attività a titolo professionale nel commercio di valori mobiliari o ne curano la gestione per conto di persone terze e che, per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, sono adeguatamente regolamentati e sorvegliati. Tra questi rientrano in particolare le banche e i commercianti di valori mobiliari nazionali ed esteri, le società di assicurazione o le unità amministrative organizzate come enti di diritto pubblico che nell'ambito della loro attività custodiscono, amministrano o registrano valori mobiliari. I depositari centrali stessi vengono autorizzati dalla FINMA a operare come banche e, in quanto tali, sono soggetti alla regolamentazione di vigilanza applicabile in materia bancaria, opportunamente modificata in considerazione della loro particolare funzione. A questo proposito, sono sottoposti a un'intensa attività di vigilanza prudenziale. Inoltre, per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale svizzera (BNS) sorveglia i sistemi di gestione dei valori mobiliari in virtù dell'articolo 19 della legge del 3 ottobre 2003¹³ sulla Banca nazionale (LBN). In un'ottica di ripartizione delle funzioni di vigilanza, alla BNS spetta il compito di sorvegliare il sistema mentre alla FINMA quello di esercitare una vigilanza prudenziale sul gestore del sistema, garantendo così un'adeguata regolamentazione.

A conti fatti, il rischio che i depositari centrali possano essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta è da ritenersi ridotto.

Sezione 3: Conti esclusi

L'espressione «conto escluso» comprende i conti esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni perché presentano in linea di principio un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta. Come nel caso degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, anche qui la sezione VIII parte C punto 17 dello SCC prevede categorie specifiche (lett. a–f) e una clausola di salvaguardia (lett. g) che, tenendo conto delle specificità nazionali, consente agli Stati di designare come esclusi anche altri conti oltre a quelli indicati nello SCC. Ai sensi della lettera g, condizione sine qua non per escludere questi ulteriori conti è che presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale, abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle dei conti definiti alle lettere a–f e il loro status di conti esclusi non pregiudichi il conseguimento degli scopi dello SCC. In virtù di quanto precede, diversi conti risultano essere esclusi già a livello di legge (cfr. art. 4 LSAI). Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 LSAI, il Consiglio federale può designare quali conti esclusi anche altri conti purché siano soddisfatte le condizioni necessarie.

Art. 6 Conti di avvocati o notai

Ai sensi della sezione VIII parte C punto 17 lettera e dello SCC i cosiddetti *escrow account* sono conti esclusi. Si tratta, tra gli altri, di conti fiduciari aperti in relazione a un provvedimento giudiziario o a una sentenza giudiziaria o, in determinate circostanze, in relazione alla vendita, scambio o locazione di un bene mobile o immobile.

L'articolo 6 capoverso 1 esclude dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni i conti tenuti da avvocati o notai autorizzati ad esercitare in Svizzera o da studi legali e notarili organizzati in forma societaria per conto dei relativi clienti, alle condizioni stabilite, assimilandoli agli *escrow account*. In virtù del capoverso 2, i valori patrimoniali che possono essere gestiti tramite questi conti e le condizioni secondo cui tali conti possono essere gestiti sono retti dall'accordo tra le autorità competenti svizzere e statunitensi firmato il 19 e il 29 febbraio 2016¹⁴ per aggiornare l'allegato II dell'Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2014 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA¹⁵ (di seguito «accordo di aggiornamento»). La relativa norma derogatoria contenuta nell'allegato II sezione III punto C dell'Accordo FATCA è entrata in vigore il 29 febbraio 2016.

Secondo l'accordo di aggiornamento, avvocati e notai possono gestire i valori patrimoniali sui conti esclusivamente nel quadro di un'attività professionale specifica (ovvero non in qualità di intermediari

¹³ RS 951.11

¹⁴ RU 2016 1323

¹⁵ RS 0.672.933.63

finanziari) che sia sottoposta al segreto professionale degli avvocati o dei notai secondo il diritto svizzero. Essi devono confermare per scritto all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione che gestisce il conto che questa e le altre condizioni stabilite nell'accordo di aggiornamento sono soddisfatte e che informeranno l'istituto finanziario in merito a ogni mutamento delle circostanze.

La conferma scritta deve essere effettuata mediante il cosiddetto «formulario R»¹⁶, allegato alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche. In un'ottica di prevenzione e lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il formulario consente ad avvocati e notai di non comunicare gli aventi economicamente diritto in caso di transazioni operate attraverso conti documentati nel formulario R («formulario R-conto»), in deroga alle direttive generalmente valide. Le condizioni da soddisfare per l'utilizzo di un formulario R-conto sono conformi all'accordo di aggiornamento.

Con la conclusione dell'accordo di aggiornamento il formulario R è stato rielaborato e l'Associazione Svizzera dei Banchieri lo ha inoltrato alle banche affiliate in allegato alla circolare n. 7885 del 22 aprile 2016. Ai fini dello scambio automatico di informazioni e dell'Accordo FATCA viene adoperato un formulario R identico sotto il profilo contenutistico.

In virtù dell'articolo 6, l'istituto finanziario che gestisce il conto non deve identificare i clienti degli avvocati o dei notai. In tal modo viene garantito il rispetto del segreto professionale di avvocati o notai ai sensi del diritto svizzero.

Sulla base delle condizioni statuite, il rischio che questi conti esclusi possano essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta è ridotto.

Art. 7 Conti per il versamento di capitali

I conti per il versamento di capitali hanno caratteristiche simili agli *escrow account* esclusi ai sensi della sezione VIII parte C numero 17 lettera e dello SCC. I capitali ivi depositati servono per la costituzione o per l'aumento di capitale di una società. I conti per il versamento di capitali sono bloccati (cfr. ad es. l'art. 633 del Codice delle obbligazioni; CO¹⁷) e di norma a tempo determinato. Ai sensi dell'articolo 7 si qualificano come conti esclusi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a–c.

Sulla base delle condizioni statuite, il rischio che i conti per il versamento di capitali possano essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta è da ritenersi ridotto.

Art. 8 Conti non rivendicati

Secondo il numero marginale 103 esempio 6 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC i conti non rivendicati con un saldo o un valore non superiore a 1000 dollari americani sono conti esclusi perché presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale. Si considerano conti non rivendicati ai sensi dello SCC i conti di cui all'articolo 11 capoverso 6 lettera a–b LSAI. L'articolo 8 OSAIn recepisce questa categoria di conti esclusi.

Art. 9 Conti esclusi in ragione dello Stato di residenza del titolare del conto

Ai sensi dell'articolo 9 gli istituti finanziari possono trattare come conti esclusi i conti considerati conti esclusi dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare del conto in attuazione dello SCC.

Il fatto che lo Stato di residenza del titolare del conto ritenga che determinati conti presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e li escluda quindi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni è motivo sufficiente perché anche gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione li possano trattare come conti esclusi. In tal modo è possibile evitare inutili oneri amministrativi e garantire il principio del *level playing field*.

Art. 10 Conti di associazioni

Conformemente all'articolo 10 OSAIn i conti di associazioni costituite e organizzate in Svizzera ai sensi degli articoli 60 segg. CC possono essere trattati come conti esclusi. Come stabilito dall'articolo 60 CC le associazioni non devono perseguire fini economici. In virtù del principio del voto capitario statuito all'articolo 67 capoverso 1 CC, ciascun membro dell'associazione ha diritto a un voto. Una regola, questa, alla quale si può derogare solo per motivi oggettivi, giustificati dal fine dell'associazione. Quanto al

¹⁶ Consultabile all'indirizzo Internet www.swissbanking.org > Pubblicazioni > Formulario

¹⁷ RS 220

patrimonio sociale, la sua funzione è nell'interesse del fine dell'associazione. Il diritto che disciplina le associazioni non prevede che i fondi di cui dispongono vengano distribuiti ai soci, se non nel caso della liquidazione. Se un'associazione viene sciolta su istanza dell'autorità competente o di un interessato ai sensi dell'articolo 78 CC perché si propone un fine illecito, il suo patrimonio decade obbligatoriamente a favore degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 57 capoverso 3 CC.

Grazie a questa disposizione, il rischio che le associazioni costituite e organizzate secondo il diritto svizzero vengano utilizzate a fini di sottrazione d'imposta è ridotto.

Art. 11 Conti di persone defunte

La sezione VIII parte C numero 17 lettera d dello SCC prevede che un conto il cui titolare è una successione con personalità giuridica propria (il cosiddetto «*estate*») debba essere trattato come conto escluso se la relativa documentazione include una copia del testamento o del certificato di morte del defunto. Il numero marginale 92 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC prevede inoltre che debbano essere i singoli Stati, nel loro diritto nazionale, a stabilire cosa si debba intendere per «conto il cui titolare è una successione».

Nella *common law* l'*estate* è inteso come una massa patrimoniale separata, giuridicamente ed economicamente autonoma e indipendente. Negli ordinamenti giuridici della *civil law* come quello svizzero, invece, la massa ereditaria non è giuridicamente indipendente ma con il decesso del *de cuius* passa per legge direttamente agli eredi in virtù del principio della successione a titolo universale. Gli eredi formano una comunione ereditaria. I due concetti giuridici sono comparabili per il fatto che fino allo scioglimento della comunione ereditaria gli eredi non possono disporre autonomamente dell'eredità.

L'articolo 11 OSAIn uniforma i due concetti ai fini dello scambio automatico di informazioni. Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti di persone defunte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria (*estate*) quindi come conti esclusi, a condizione che il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata. La comunione ereditaria termina con la sua divisione o la sua trasformazione in un altro rapporto giuridico (società semplice o società in nome collettivo). Il momento in cui l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve supporre sia avvenuta la divisione della comunione ereditaria o la sua trasformazione in un altro rapporto giuridico va valutato sulla base degli obblighi di adeguata verifica applicabili al rapporto con il cliente.

Ai fini dell'Accordo FATCA sarà applicata la stessa regolamentazione prevista dall'articolo 11.¹⁸

Sezione 4: Istituti finanziari residenti in Svizzera

Art. 12 Istituti finanziari assoggettati a imposta e istituti finanziari esentati da imposta

Let. a

L'articolo 12 fa riferimento alla norma di delega dell'articolo 5 capoverso 5 LSAI. Il messaggio spiega che un assoggettamento limitato dovuto all'imposta preventiva o a immobili in Svizzera non può essere sufficiente per considerare un istituto finanziario residente in Svizzera.¹⁹ L'articolo 12 OSAIn presenta analoga struttura. Alla lettera a da un lato si stabilisce che gli istituti finanziari illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono considerati ivi residenti. Dall'altro, ai sensi della lettera a, sono considerati residenti in Svizzera anche gli istituti finanziari che vantano un'appartenenza economica sulla base del fatto che qui tengono uno stabilimento di impresa (art. 4 cpv. 1 lett. b e art. 51 cpv. 1 lett. b della legge del 14 dicembre 1990²⁰ sull'imposta federale diretta, LIFD).

¹⁸ Cfr. le valutazioni del comitato di specialisti qualificati FATCA, quesito relativo al «decesso di un/del titolare di un conto», consultabile all'indirizzo Internet www.sif.admin.ch > Temi > Accordo FATCA > Comitato di specialisti qualificati FATCA (disponibile solo in tedesco e francese).

¹⁹ FF 2015 4519

²⁰ RS 642.11

Let. b

In applicazione del criterio dell'assoggettamento illimitato all'imposta ai sensi della lettera a, gli istituti finanziari esentati da imposta come ad esempio le banche cantonali verrebbero considerati come non residenti in Svizzera ai fini dello scambio automatico di informazioni. Sulla base delle spiegazioni sull'articolo 5 capoverso 5 LSAI contenute nel relativo messaggio, le banche cantonali esentate da imposta nell'OSAI sono invece da considerarsi come residenti. A tal fine, la lettera b stabilisce come regola generale che gli istituti finanziari esentati da imposta costituiti secondo il diritto svizzero sono considerati residenti in Svizzera.

Art. 13 Trust sottoposti a vigilanza estera

I veicoli di investimento collettivo sotto forma di *investment trust* o di *unit trust*, che sono soggetti a vigilanza in quanto veicoli di investimento collettivo, sono in linea di principio considerati residenti nella Giurisdizione in cui sono sottoposti a vigilanza prudenziale in virtù della loro connessione con quest'ultima. Di conseguenza, l'articolo 13 prevede che tali trust soggetti a vigilanza estera non sono considerati residenti in Svizzera, indipendentemente dalla residenza del trustee.

Art. 14 Sede della direzione

L'articolo 5 capoverso 2 LSAI si allinea alla definizione di cui ai numeri marginali 4 e 5 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC secondo cui un istituto finanziario che non è fiscalmente residente in alcuno Stato o territorio è comunque considerato residente in Svizzera se la sede della sua direzione e la direzione effettiva si trovano in Svizzera. L'espressione «sede della direzione» non è una nozione giuridica svizzera ma è stata presa in prestito dal diritto fiscale internazionale. L'articolo 14 definisce pertanto l'espressione come sede della direzione effettiva, che si trova dove una società ha il suo centro economico ed effettivo ovvero dove svolge le attività di gestione di cui normalmente ci si occupa presso la sede di una società.

Sezione 5: Disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relativo allo SCC

Art. 15

Il commentario dell'OCSE relativo allo SCC contiene varie disposizioni alternative che uno Stato che mette in atto lo scambio automatico di informazioni può decidere di applicare. Tali disposizioni alternative vanno a integrare o a sostituire le disposizioni contenute nello SCC. All'interno del commentario dell'OCSE relativo allo SCC esse sono identificate come tali ed evidenziate con l'uso del carattere corsivo (cfr. nelle seguenti spiegazioni i rinvii alle sezioni 1–3). Se uno Stato decide di applicare una disposizione alternativa, può sostituire o integrare il testo della relativa disposizione nello SCC con quello della disposizione alternativa. L'articolo 9 capoverso 3 LSAI delega al Consiglio federale la competenza di stabilire le disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relative allo SCC applicabili. L'OSAI recepisce una selezione di disposizioni alternative che in linea di principio consentono di rendere più agevole l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. L'articolo 15 rimanda all'allegato, in cui sono riportate le suddette disposizioni alternative.

La sezione 1 delle disposizioni alternative costituisce un'integrazione alle disposizioni dello SCC ed è in linea con la disposizione alternativa di cui al numero marginale 13 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VII dello SCC. Nel caso dei contratti di assicurazione di gruppo o dei contratti di rendita di gruppo tale agevolazione è giustificata dal fatto che al momento della sottoscrizione del contratto l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non ha nessun rapporto diretto né con il lavoratore né con il titolare della polizza di assicurazione e non potrebbe pertanto verificarne la residenza. L'applicazione di questa disposizione alternativa non contrasta con il fatto di dover prendere in considerazione eventuali riserve dovute a motivi di salute o fattori di rischio non basati su questioni di salute in sede di fissazione delle tariffe.

La sezione 2 sostituisce la sezione VIII parte C punto 9 dello SCC ed è in linea con la disposizione alternativa di cui al numero marginale 82 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC. In essa si stabilisce che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare determinati conti nuovi di clienti già acquisiti come conti preesistenti, purché siano soddisfatte le condizioni contenute in questa sezione.

La sezione 3 sostituisce la sezione VIII parte E punto 4 dello SCC ed è anch'essa in linea con la disposizione alternativa di cui al numero marginale 82 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII parte C punto 9 dello SCC. In essa sono stabilite le modalità con cui viene definito il termine «entità collegata».

L'articolo 15 OSAIn stabilisce inoltre che resta possibile, per la Svizzera, concludere con uno Stato partner un accordo sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni in cui sono dichiarate non applicabili le disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relativo allo SCC.

Sezione 6: Precisazione degli obblighi generali di comunicazione

Art. 16 Importo e qualificazione dei pagamenti

Cpv. 1

Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera a LSAI spetta al Consiglio federale stabilire i criteri secondo cui occorre determinare l'importo e la qualificazione dei pagamenti in relazione a un conto oggetto di comunicazione. Ai fini dello scambio automatico di informazioni, secondo l'articolo 16 capoverso 1 OSAIn i pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione di cui alle lettere a–d devono essere comunicati a titolo di interessi, dividendi, proventi da cessione o da riscatto oppure altri redditi.

Cpv. 2

In linea con il concetto di interesse soggetto a imposta preventiva così come si evince dall'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 13 ottobre 1965²¹ sull'imposta preventiva (LIP) e ai fini dello scambio automatico di informazioni, conformemente all'articolo 16 capoverso 2 OSAIn sono considerati interessi ai sensi del capoverso 1 lettera a in particolare quelli maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse per serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti.

Cpv. 3

In linea con l'articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP, ai fini dello scambio automatico di informazioni conformemente all'articolo 16 capoverso 3 OSAIn sono considerati dividendi ai sensi del capoverso 1 lettera b in particolare le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere, comprese le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale.

Cpv. 4

Al capoverso 4 sono descritti più dettagliatamente i proventi da cessione o riscatto di cui al capoverso 1 lettera c.

Cpv. 5

Ai fini dello scambio automatico di informazioni è fondamentale che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione comunichino in maniera completa i pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione. Il capoverso 1 lettera d prevede quindi che i pagamenti in relazione a un conto oggetto di comunicazione siano comunicati come altri redditi se non sono classificabili in una delle tre categorie di cui alle lettere a–c. Al capoverso 5 sono descritte più dettagliatamente questi altri redditi. Con «prestazioni di assicurazioni tenute alla comunicazione» si intendono, per i contratti di assicurazione con valore di riscatto, le prestazioni in caso di vita o decesso oppure le prestazioni di riscatto, mentre per i contratti assicurativi di rendita, si intendono le prestazioni di rendita, il rimborso dei premi in caso di morte oppure le prestazioni di riscatto che sono versati periodicamente. L'espressione «pagamenti inoltrati da un investimento collettivo di capitale» designa qualsiasi avvenimento a seguito del quale è corrisposto un accredito in denaro sulla base di un investimento collettivo di capitale o di un

²¹ RS 642.21

titolo di partecipazione equivalente, senza tuttavia incidere sul titolo stesso. Si tratta segnatamente di distribuzioni di proventi in contanti oppure di proventi da cessione degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 17 Categorie di conti finanziari

Cpv. 1

In conformità con il numero marginale 66 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC, l'articolo 17 capoverso 1 lettere a–b OSAIn stabilisce che, oltre alle definizioni di cui alla sezione VIII parte C punto 2 dello SCC, sono considerate conto di deposito anche le operazioni di capitalizzazione e tontinarie secondo i rami assicurativi A6 e A7 dell'allegato 1 all'ordinanza del 9 novembre 2005²² sulla sorveglianza (OS), che possono essere offerte unicamente dalle società di assicurazione sulla vita. In tal modo è realizzata la delimitazione voluta dallo SCC rispetto alle assicurazioni con diritto di riscatto e alle assicurazioni di rendita. Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 lettera c OSAIn, sono inoltre trattati come conto di deposito anche i pagamenti anticipati di premi e i depositi di premi basati su un rapporto contrattuale separato.

Cpv. 2

All'articolo 90 capoverso 2 della legge del 9 aprile 1908²³ sul contratto d'assicurazione (LCA) è stabilito che, a richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a riscattare totalmente o parzialmente un'assicurazione sulla vita purché si siano pagati i premi di tre anni almeno. La condizione che prevede il pagamento di almeno tre premi annuali è prevista dal diritto dispositivo. È per questo che sul mercato vengono offerti anche prodotti per i quali la possibilità di riscatto è prevista già a una data precedente. Il numero marginale 7 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC prevede che debbano essere trattati come conti finanziari i prodotti che sono suscettibili di riscatto. Conseguentemente, l'articolo 17 capoverso 2 OSAIn stabilisce che, oltre ai termini di cui alla sezione VIII parte C numero 7 dello SCC, sono da considerarsi conti finanziari ai sensi dell'accordo applicabile già all'atto della conclusione del contratto anche le assicurazioni suscettibili di riscatto solo in un momento successivo. Si evita in tal modo di dover procedere a un'onerosa riqualificazione dell'assicurazione nel momento in cui questa diventa riscattabile.

Cpv. 3

La normativa svizzera in materia di imposta sul reddito determina diversamente i proventi soggetti a imposta sul reddito nel settore delle assicurazioni di rendita vitalizia perpetua o temporanea in funzione della configurazione del prodotto.²⁴ Di conseguenza, può succedere che i proventi di un'assicurazione di rendita vitalizia temporanea vengano qualificati come reddito da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD) e non come proventi da fonti previdenziali (art. 22 LIFD). All'articolo 17 capoverso 3 OSAIn è previsto quindi che per qualificare un contratto come contratto assicurativo di rendita (cfr. sezione VIII parte C punto 6 dello SCC) la durata contrattuale pattuita non sia determinante. I contratti senza costituzione di capitale quali ad esempio le rendite di invalidità non sono considerati contratti assicurativi di rendita.

Art. 18 Rimborso dei premi non utilizzati come componente del valore maturato

La LCA ammette il principio di divisibilità del premio, secondo cui se un contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto (art. 24 LCA). Qualora il premio sia stato riscosso anticipatamente per l'intero anno assicurativo, lo scioglimento del contratto prima della scadenza comporta un obbligo di rimborso del premio. Secondo l'articolo 18 OSAIn, un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione (una società di assicurazione specifica conformemente al n. marg. 26 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC) può trattare i premi da rimborsare di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita non collegati a investimenti di capitale come componente

²² RS 961.011

²³ RS 221.229.1

²⁴ Cfr. DTF 2C_596/2007 del 24.6.2008.

del valore maturato ai sensi del numero marginale 75 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC e di conseguenza comunicare eventualmente l'intero importo corrisposto (valore di riscatto compresi i premi non utilizzati).

Tale regolamentazione corrisponde a quella applicata nel quadro dell'Accordo FATCA.²⁵

Art. 19 Valore di riscatto delle assicurazioni di rendita

Cpv. 1

La sezione I parte A punto 4 dello SCC prevede che si debba comunicare il «valore» di un conto finanziario. Se da un lato il numero marginale 75 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC contiene disposizioni dettagliate per le assicurazioni con diritto di riscatto, dall'altro mancano indicazioni concrete per le assicurazioni di rendita. All'articolo 19 OSAIn vengono stabilite le necessarie regolamentazioni.

Pertanto, secondo il capoverso 1 per valore di riscatto di un'assicurazione di rendita ai fini dell'accordo applicabile si intende il valore di riscatto del contratto di assicurazione stabilito conformemente all'articolo 91 LCA. Questo valore serve anche da base di calcolo per l'imposta svizzera sulla sostanza, ed è un'informazione in possesso dell'assicuratore. Come giorno di riferimento per il calcolo del valore di riscatto si può utilizzare in alternativa il valore alla fine dell'anno civile o quello alla fine dell'anno assicurativo.

Il capoverso 1 prevede inoltre che nel caso delle assicurazioni di rendita con costituzione di capitale il valore di riscatto sia pari a zero se l'assicurazione non è ancora o non è più riscattabile (lett. a). Hanno un valore di riscatto pari a zero anche le assicurazioni di rendita senza rimborso dei premi in caso di decesso, che consentono la costituzione di capitale ma non sono riscattabili (lett. b).

Cpv. 2

In alternativa a quanto disciplinato al capoverso 1, un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione (una società di assicurazioni specificata conformemente al n. marg. 26 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC) può utilizzare come valore da comunicare la riserva matematica d'inventario. Si tratta in questo caso di un valore definito su base attuariale.²⁶

Art. 20 Valuta della comunicazione

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare nelle informazioni comunicate la valuta in cui sono espressi gli importi (cpv. 1). Al capoverso 2 sono elencate le valute disponibili.

Sezione 7: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica

Le disposizioni della sezione 7 si basano sulla norma di delega dell'articolo 11 capoverso 10 LSAI, prevista al fine di garantire normative praticabili per tutti i rami del settore finanziario e tutti i tipi di conto che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 11 capoversi 8 e 9 LSAI.²⁷

Art. 21 Apertura di nuovi conti

Cpv. 1

L'articolo 11 capoverso 9 LSAI prevede che un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione blocchi tutti i movimenti del conto se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la LSAI. Per avere tutte le informazioni di cui necessitano, al momento dell'apertura del conto gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono chiedere al titolare del conto o alla persona che esercita il controllo sull'ente un'autocertificazione. Dalle prime esperienze fatte dai cosiddetti *early adopters* è emerso che in molti casi i titolari dei conti o le persone che esercitano il controllo sull'ente non conoscono i propri numeri d'identificazione fiscale. È lecito supporre quindi che anche la necessaria autocertificazione sarà regolarmente consegnata agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione senza l'indicazione di un numero d'identi-

²⁵ Cfr. § 1.1471-5(b)(3)(vii)(C)(3) delle disposizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense.

²⁶ Cfr. la circolare 2016/6 della FINMA «Assicurazione sulla vita» del 3.12.2015, pag. 19 n. marg. 6.

²⁷ Cfr. il messaggio relativo alla LSAI, FF 2015 4528.

ficazione fiscale. Per questi casi il capoverso 1 disciplina un'eccezione ai sensi dell'articolo 11 capoverso 10 LSAI, grazie alla quale l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non deve bloccare tutti i movimenti del conto interessato. Tale eccezione si giustifica per il fatto che anche senza il numero d'identificazione fiscale l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone comunque di informazioni sufficienti per adempiere ai propri obblighi di comunicazione e di diligenza.

L'articolo 21 affronta un problema di cui si discute anche a livello internazionale. In che modo gli altri Stati lo risolvano, ancora non si può prevedere. A seconda di come procederanno le discussioni sarà eventualmente opportuno riesaminare la disposizione.

Cpv. 2

Il capoverso 2 stabilisce che entro due anni civili dall'apertura di un conto di cui al capoverso 1, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve adoperarsi in misura ragionevole per procurarsi il numero d'identificazione fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull'ente. Nella sua direttiva concernente lo Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari l'AFC provvederà a definire cosa si deve intendere con «adoperarsi in misura ragionevole». Se al termine di tale scadenza l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non dovesse disporre del numero d'identificazione fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull'ente, ciò non comporta la chiusura del conto.

Art. 22 Chiusura di conti

L'articolo 22 disciplina gli obblighi di comunicazione in capo agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione in relazione ai conti finanziari per i quali non è stato possibile completare la verifica.

Cpv. 1

Ai sensi del capoverso 1, un conto preesistente che viene chiuso prima della scadenza del termine secondo l'articolo 11 capoversi 2 o 3 LSAI e la cui verifica da parte dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non si è ancora conclusa può essere considerato diverso da un conto oggetto di comunicazione.

Cpv. 2

Secondo il capoverso 2, un nuovo conto che viene chiuso prima che l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione sia stato in grado di determinare la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull'ente può essere considerato diverso da un conto oggetto di comunicazione.

Cpv. 3

Se un conto preesistente o un nuovo conto viene chiuso a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica del conto conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è ancora completata entro la data della sua chiusura, secondo il capoverso 3 l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerarlo diverso da un conto oggetto di comunicazione.

Art. 23 Diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita alla scadenza

Cpv. 1

Il diritto in materia di contratti di assicurazione prevede, per lo stipulante, il diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consenso dell'assicuratore (art. 76 cpv. 1 LCA). Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall'assicurazione (art. 77 cpv. 1 LCA). Come conseguenza di queste possibilità di disporre previste dalla legge i diritti derivanti dall'assicurazione vengono regolarmente attribuiti a terzi.

L'articolo 23 capoverso 1 OSAIn recepisce l'indicazione contenuta nella sezione VIII parte E punto 1 dello SCC secondo cui alla scadenza di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita ogni persona che contrattualmente abbia diritto a ricevere un pagamento va trattata come titolare del conto. In questo caso trovano quindi applicazione gli obblighi di adeguata verifica previsti per i nuovi conti. Questa disposizione non si applica al vecchio titolare del conto, che è già stato identificato in data antecedente, di norma all'atto della conclusione del contratto

(conformemente agli obblighi di adeguata verifica validi per i nuovi conti o eventualmente per i conti preesistenti).

Cpv. 2

Prima di erogare la prestazione alle persone aventi diritto secondo il capoverso 1, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione (la società di assicurazione specificata ai sensi del n. marg. 26 del commentario dell'OCSE relativo alla sezione VIII dello SCC) deve farsi rilasciare da ognuna un'autocertificazione. Può tuttavia rinunciare all'autocertificazione nel rispetto delle condizioni stabilite dall'OCSE nel manuale di attuazione dello SCC²⁸. Ciò si verifica se sulla base delle informazioni in suo possesso risulta che l'ente avente diritto non è una persona oggetto di comunicazione. La società di assicurazione specificata può anch'essa rinunciare a un'autocertificazione se viene applicata la procedura alternativa di cui alla sezione VII parte B dello SCC ai conti finanziari detenuti da persone fisiche beneficiarie di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita.

Cpv. 3

La presentazione dell'autocertificazione disciplinata al capoverso 2 costituisce un atto preparatorio che compete alla persona avente diritto in virtù del contratto di assicurazione e senza il quale l'assicuratore, in qualità di debitore contrattuale, non è in grado di assolvere al proprio impegno. Se la persona avente diritto non presenta l'autocertificazione nei tempi stabiliti nei suoi confronti si ha costituzione in mora del creditore ai sensi dell'articolo 91 CO. La mora del creditore esclude un'eventuale mora del debitore (per quanto riguarda la scadenza delle prestazioni assicurative o delle prestazioni di riscatto cfr. art. 41 e art. 92 cpv. 3 LCA). Come conseguenza della costituzione in mora del creditore, gli effetti della mora restano in sospeso presso l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione fino alla presentazione dell'autocertificazione. Il capoverso 3 OSAIn chiarisce il regolamento del CO in riferimento ai contratti assicurativi.

Cpv. 4

L'articolo 11 capoversi 8 e 9 LSAI fa riferimento all'apertura di nuovi conti finanziari e non alla gestione dei diritti di terzi derivanti da assicurazioni sulla vita giunte a scadenza. Conformemente al capoverso 4, essi non sono pertanto applicabili in relazione ai diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita giunti a scadenza. A garanzia di un'identificazione totale alle condizioni del contratto di assicurazione senza che venga limitata la libertà di disposizione prevista dall'articolo 76 seg. LCA, l'articolo 23 capoverso 2 OSAIn prevede che non vi possa essere erogazione della prestazione in assenza di una corretta autocertificazione.

Art. 24 Conversione di importi

Gli importi indicati nello SCC e nel relativo commentario dell'OCSE sono espressi in dollari americani. Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LSAI, il Consiglio federale stabilisce gli importi in franchi svizzeri corrispondenti agli importi in dollari americani indicati nell'accordo applicabile e nelle disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relativo allo SCC. In virtù dell'articolo 48 della legge del 21 marzo 1997²⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), l'articolo 24 OSAIn trasferisce al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di stabilire gli importi corrispondenti in franchi svizzeri.

Sezione 8: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione

Art. 25

Cpv. 1

Conformemente al capoverso 1, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono iscriversi spontaneamente all'AFC al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui acquisiscono la qualità di istituto

²⁸ Manuale di attuazione dello standard comune di comunicazione di informazioni (pubblicato dall'OCSE nel mese di agosto 2015), figura 17, pag. 66. Il manuale è consultabile all'indirizzo Internet [www.oecd.org/tax/automatic-exchange> Common Reporting Standard \(CRS\) > CRS Implementation Handbook](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/Common-Reporting-Standard-(CRS)->CRS-Implementation-Handbook) (disponibile solo in inglese).

²⁹ RS 172.010

finanziario svizzero tenuto alla comunicazione. L'iscrizione va fatta esclusivamente tramite un portale online.

Cpv. 2

Conformemente al capoverso 2, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono annullare spontaneamente la propria iscrizione all'AFC al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui finisce la loro qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione oppure cessano la propria attività commerciale. L'annullamento dell'iscrizione deve avvenire per scritto. L'AFC verifica l'opportunità di tale annullamento e ne dà conferma all'istituto finanziario interessato, oppure gli comunica la ragione del suo eventuale rifiuto.

Cpv. 3

Se un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non detiene conti oggetto di comunicazione, deve comunque iscriversi ed entro sei mesi dal termine dell'anno civile interessato deve segnalarlo all'AFC, come stabilito dall'articolo 15 capoverso 1 LSAI. Secondo l'articolo 25 capoverso 3 OSAIn questa comunicazione non vale come annullamento dell'iscrizione.

I termini previsti all'articolo 25 sono termini ordinatori. Di norma si suppone vi sia perenzione se, per motivi legati alla certezza del diritto o per ragioni tecnico-amministrative, allo scadere di un determinato termine i rapporti giuridici devono essere fissati definitivamente senza che possano essere prorogati da un atto interruttivo.³⁰ Contrariamente ai termini di perenzione, i termini ordinatori non comportano una variazione immediata dei rapporti giuridici. Se scade il termine previsto all'articolo 25, in virtù dell'articolo 28 capoverso 3 LSAI, l'AFC offre all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate. Se, nonostante il richiamo da parte dell'AFC, l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione continua a non adempire a un obbligo di cui all'articolo 25 OSAIn, l'AFC ha il potere di comminargli una multa per violazione degli obblighi di comunicazione come previsto all'articolo 32 LSAI.

Sezione 9: Informazioni trasmesse automaticamente dall'estero

Art. 26 Trasmissione di informazioni

Cpv. 1 e 2

Nel campo dello scambio automatico di informazioni, l'AFC diventerà una vera e propria piattaforma per lo scambio di informazioni con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Essa trasmette infatti a queste ultime, in maniera sicura e cifrata, le informazioni che le vengono trasmesse automaticamente dagli altri Stati. L'AFC segnala inoltre alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni le restrizioni inerenti alla loro utilizzazione come anche l'obbligo del segreto secondo l'accordo applicabile (art. 21 cpv. 1 LSAI). Affinché possa svolgere efficacemente la propria funzione di piattaforma a fronte della grande quantità di dati e trasmettere in modo chiaro e sicuro le informazioni alle competenti autorità cantonali delle contribuzioni, queste ultime fanno richiesta all'AFC e le comunicano i cosiddetti attributi (criteri di attribuzione) delle persone fisiche o degli enti imponibili illimitatamente sul proprio territorio. Rientrano tra le persone fisiche imponibili illimitatamente anche i residenti in Svizzera assoggettati all'imposta alla fonte. Con il termine «ente» ai sensi della LSAI si intendono in particolare le persone giuridiche. Possono essere adoperati come criteri di attribuzione unicamente le informazioni che, secondo l'accordo applicabile, sono necessarie per l'identificazione della persona fisica o dell'ente e che gli Stati partner si scambiano tra loro. Tra i criteri di attribuzione, il numero d'identificazione fiscale per le persone fisiche e per gli enti ha grande importanza perché rappresenta un indicatore univoco. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f LSAI il numero d'assicurato secondo la legge del 20 dicembre 1946³¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale in Svizzera come numero d'identificazione fiscale per persone fisiche. Per gli enti si adopera invece quale numero d'identificazione fiscale il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge del 18 giugno 2010³² sul numero d'identificazione delle imprese. Costituiscono altri criteri di attribuzione ad esempio il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio o il numero postale di avviamento, in caso di persone fisiche, mentre il

³⁰ Cfr. DTF 2C_756/2010, consid. 3.2.2.

³¹ RS 831.10

³² RS 431.03

nome e la sede in caso di persone giuridiche. I criteri di attribuzione comunicati dalle amministrazioni fiscali delle contribuzioni consentono all'AFC di inoltrare alle autorità competenti le informazioni trasmesse dall'estero. Si può presupporre che, quantomeno nei primi anni dall'introduzione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera, in molti casi le informazioni trasmesse dall'estero non conterranno il numero d'identificazione fiscale. L'attribuzione dovrà avvenire in questi casi sulla base degli altri criteri.

Cpv. 3

In base ai criteri di attribuzione comunicati dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, le informazioni trasmesse dall'estero vengono inoltrate solo al Cantone in cui il contribuente è imponibile illimitatamente. Se un Cantone riceve informazioni riguardanti un contribuente che nell'anno in questione non è imponibile illimitatamente sul suo territorio, il Cantone distrugge immediatamente le informazioni e comunica all'AFC che gli sono state trasmesse per errore informazioni e che ha provveduto a distruggerle.

Sezione 10: Sistema d'informazione

Art. 27 Organizzazione e gestione del sistema d'informazione

L'AFC dispone di un sistema d'informazione per tutti i tipi di imposte che rientrano nel suo ambito di competenza (cfr. ad es. l'art. 36a LIP). Per sistema d'informazione s'intende ogni raccolta di dati personali in forma elettronica o in altra forma. Utilizzare un sistema d'informazione per lo scambio automatico di informazioni conformemente all'articolo 27 è necessario soprattutto perché lo scambio elettronico di informazioni presuppone la trasmissione di grandi quantità di dati.

Cpv. 1 e 2

Il sistema d'informazione dell'AFC per lo scambio automatico di informazioni viene gestito come sistema d'informazione autonomo o come rete di sistemi d'informazione. Questo rende possibile il collegamento in rete di più sistemi d'informazione di varie unità organizzative dell'AFC, se utile ai fini di un'elaborazione dati efficiente nell'ambito dello scambio automatico di informazioni.

Cpv. 3

Il sistema d'informazione viene gestito per conto dell'AFC sulla piattaforma dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), ossia il fornitore interno di prestazioni TIC dell'Amministrazione federale. Conformemente al capoverso 3, il DFF può regolamentare in maniera dettagliata l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione dell'AFC.

Art. 28 Categorie dei dati personali trattati

Nel quadro dello scambio automatico di informazioni all'AFC è attribuita, in qualità di detentrici dei dati, una funzione di piattaforma, ovvero essa inoltra agli Stati partner e, su richiesta, alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni i dati trasmessi dagli Stati partner e dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Utilizza inoltre tali dati per verificare che gli istituti finanziari svizzeri adempiano agli obblighi che derivano loro dall'accordo applicabile, come previsto dall'articolo 28 LSAI, e per eseguire i compiti che le sono demandati conformemente alla LSAI. Secondo l'articolo 29, l'AFC conserva i dati per un massimo di 20 anni.

L'AFC ha facoltà di trattare i dati personali che le vengono trasmessi in virtù dell'accordo applicabile (art. 1 cpv. 1 LSAI) conformemente all'articolo 28 OSAIn. Per la definizione dei dati che possono essere trattati nel caso specifico si rimanda al rispettivo accordo applicabile. Sulla pagina Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è pubblicata una panoramica sugli Stati partner della Svizzera compresi gli accordi applicabili nel singolo caso.³³ Il termine «trattamento» è da intendersi ai sensi dell'articolo 3 lettera e della legge federale del 19 giugno 1992³⁴ sulla protezione dei dati (LPD).

³³ Consultabile all'indirizzo Internet: www.sif.admin.ch > Temi > Scambio automatico di informazioni

³⁴ RS 235.1

Art. 29 Durata di conservazione e distruzione dei dati

Ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 LSAI, il diritto alla trasmissione della comunicazione nei confronti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione si prescrive in dieci anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa. Pertanto l'AFC deve conservare i dati per almeno dieci anni, in modo da potervi riaccedere in caso di verifica dell'adempimento da parte degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione degli obblighi che derivano loro dall'accordo applicabile, come previsto dall'articolo 28 LSAI. In caso di procedimento giudiziario, tuttavia, i dati dovranno essere conservati per più di dieci anni. La durata di conservazione di 20 anni di cui all'articolo 29 OSAIn corrisponde alla durata di conservazione prevista dall'AFC in materia di assistenza amministrativa. Questa corrispondenza è opportuna in quanto i dati trasmessi nell'ambito dello scambio automatico di informazioni talvolta vengono trattati per rispondere a richieste di assistenza amministrativa. Per la conservazione si applica la legge del 26 giugno 1998³⁵ sull'archiviazione.

Sezione 11: Entrata in vigore

Art. 30

L'entrata in vigore dell'OSAIn è prevista per il 1° gennaio 2017, contestualmente all'entrata in vigore della LSAI.

3 Ripercussioni dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

A integrazione di quanto specificato nel messaggio relativo alla LSAI³⁶ occorre notare quanto segue.

Le spese di personale e le spese per beni e servizi necessarie per l'esercizio dello scambio automatico di informazioni e in particolare per il primo scambio di dati saranno in linea di principio dovute a partire dal 2018. Il primo periodo fiscale di riferimento è però il 2017: ciò significa che gli istituti finanziari dovranno quindi registrarsi sul portale online dell'AFC al più tardi entro il 31 dicembre 2017. Per garantire la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del sistema d'informazione, dal 2017 sarà quindi necessario impiegare nel settore Esercizio e assistenza della divisione Informatica dell'AFC due persone col ruolo di manager delle applicazioni. Sempre dal 2017, nella divisione Riscossione (Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo) dell'AFC saranno necessarie due persone, ognuna al 50 per cento (in totale 1 equivalente a tempo pieno [*full-time equivalent*; FTE]; una persona di madrelingua tedesca e una di madrelingua francese), da assegnare alla gestione tecnica del processo di registrazione e che dovranno svolgere in particolare i seguenti compiti: verifica del diritto del firmatario, attivazione del richiedente nel sistema, eventualmente trattamento e comunicazione individuali e fornitura di informazioni. È proprio all'inizio dello scambio automatico di informazioni che ci si deve aspettare un incremento delle richieste di informazioni riguardanti il procedimento delle operazioni. Questi due posti di lavoro saranno compensati all'interno del dipartimento. Ulteriori risorse in materia di personale necessarie a partire dal 2018 per l'esercizio dello scambio automatico di informazioni saranno valutate e richieste nel quadro della valutazione globale della situazione nel settore dell'assistenza amministrativa internazionale, prevista tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. A tal punto sarà possibile elaborare stime più concrete sul fabbisogno di personale.

Le risorse materiali necessarie per la gestione e la manutenzione dell'applicazione IT a partire dal 2018 dovrebbero ammontare, secondo le stime attuali, a circa 2,5 milioni di franchi all'anno. Per il 2017 si presuppone che i mezzi materiali si ridurranno della metà (ovvero a 1,25 mio. di fr.), poiché il sistema non sarà ancora in funzione per tutta la durata dell'anno. I fondi verranno conseguentemente richiesti tramite gli ordinari processi di preventivazione.

³⁵ RS 152.1

³⁶ FF 2015 4544 seg.

3.2 Ripercussioni per l'economia

A integrazione di quanto specificato nel messaggio relativo alla LSAI³⁷ occorre notare quanto segue. Allo scopo di limitare al massimo le conseguenze sugli attori interessati dall'attuazione dello scambio automatico di informazioni, varie disposizioni dell'OSAIⁿ permettono di ridurre considerevolmente l'onere amministrativo e finanziario per gli istituti finanziari interessati. Tra queste, in particolare:

- **Giurisdizioni partecipanti (sezione 1):** data l'ampia definizione di «Giurisdizione partecipante», gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione non devono né identificare le persone che esercitano il controllo sulle entità di investimento amministrate professionalmente provenienti da una delle Giurisdizioni partecipanti né controllare se tali persone sono oggetto di comunicazione. Questo costituisce un'importante agevolazione per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e permette alla Svizzera di non trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto alle piazze finanziarie concorrenti che hanno adottato questa soluzione.
- **Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione (sezione 2):** gli istituti finanziari svizzeri che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e hanno caratteristiche sostanzialmente simili agli istituti finanziari citati nello SCC e a quelli esclusi a livello di legge, sono anch'essi esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni a livello di ordinanza. In tal modo, purché siano soddisfatte le condizioni applicabili, tali istituti sono esentati in tutto o in parte dagli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica.
- **Conti esclusi (sezione 3):** determinati conti finanziari che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti finanziari citati nello SCC e a quelli esclusi a livello di legge sono anch'essi esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni a livello di ordinanza. Questo fa sì che l'onere amministrativo in capo agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione interessati risulti largamente ridotto.
- **Disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relativo allo SCC (sezione 5 e allegato):** il commentario dell'OCSE relativo allo SCC contiene determinate formulazioni alternative che uno Stato può decidere di adottare in alternativa o in aggiunta alle disposizioni contenute nello SCC. Tali formulazioni alternative agevolano in linea di principio l'attuazione dello scambio automatico di informazioni.
- **Valuta della comunicazione (art. 20):** in sede di comunicazione, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare la valuta in cui sono espressi gli importi trasmessi. Per ridurre al minimo il carico amministrativo degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione in relazione alla conversione e per garantire loro una certa flessibilità, viene data loro la possibilità di scegliere tra varie valute.
- **Disposizioni specifiche per le assicurazioni (art. 17–19, 23):** le diverse disposizioni specifiche per le assicurazioni agevolano l'attuazione dello scambio automatico di informazioni nel settore interessato.

4 Programma di legislatura

Il progetto è in linea con l'indirizzo politico 1 «La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e soprattutto con l'obiettivo 2 «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» del messaggio del 27 gennaio 2016 del Consiglio federale sul programma di legislatura 2015–2019.³⁸

³⁷ FF 2015 4545 segg.

³⁸ FF 2016 909